

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, ALIVERTI, DE CINQUE, TOROS,
CENGARLE, BOMBARDIERI e ANGELONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1984

Interpretazione autentica delle disposizioni contenute nelle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, relative ai benefici a favore degli *ex* combattenti dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 4247 del 1978, l'INPS ha inviato a tutti i pensionati *ex* dipendenti degli enti parastatali — che hanno usufruito dei benefici di cui alla legge n. 336 del 1970 e che hanno i rispettivi Fondi previdenziali presso l'Istituto — una comunicazione con la quale si minaccia la ripetizione delle somme che, in base alla sentenza predetta, sarebbero illegittimamente corrisposte.

In tale situazione si rende indispensabile ed urgente un'iniziativa legislativa che consenta di sanare le drammatiche conseguenze che avrebbe la citata sentenza.

L'approvazione del seguente articolo unico si raccomanda al Senato per le motivazioni sociali sopra indicate.

Nello stesso articolo unico si precisa doverosamente che l'estensione non può riguardare tutti i casi in cui le benemerenze belliche, di cui alla citata legge n. 336 del 1970 e successive modificazioni, abbiano già trovato applicazione sui trattamenti erogati direttamente dagli enti datori di lavoro, in quanto — diversamente operando — si darebbe luogo ad una duplicazione di benefici del tutto ingiustificata.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

I benefici di cui alle leggi 24 maggio 1970, n. 336, e 9 ottobre 1971, n. 824, a favore degli *ex* combattenti dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici, debbono intendersi estesi anche nei riguardi delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, fatta eccezione per i casi in cui le predette disposizioni abbiano già trovato applicazione sui trattamenti direttamente corrisposti dai singoli enti.